

n. 307/2019 r.g.lav.



TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Lavoro

Nella causa pendente

tra: CRISTIANO BUZZELLI;

e: INPS;

all'udienza del 09/10/2019 sono presenti i procuratori delle parti (avv. BUZZELLI CRISTIANO e avv. DEL SORDO ROBERTA) i quali discutono la causa riportandosi alle rispettive difese;

il G.L.

decide come da separata sentenza con motivazione contestuale, allegata di seguito, di cui dà lettura in udienza.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Massimo De Cesare



n. 307/2019 r.g.lav.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott. Massimo De Cesare,

all'udienza del 09/10/2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente

tra

BUZZELLI CRISTIANO, rappresentato e difeso da: avv. BUZZELLI CRISTIANO, elettivamente domiciliato come in atti;

e

INPS, rappresentato e difeso da: avv. DEL SORDO ROBERTA, elettivamente domiciliato come in atti;

oggetto: opposizione ad avviso di addebito - accertamento insussistenza obbligo contributivo;

conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e verbale dell'udienza del 9.10.2019.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20.2.2019 Cristiano Buzzelli, avvocato, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 383 2018 00032573 78 000, notificatogli dall'INPS in data 15.2.2019, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di €. 4.758,72 a titolo di versamento della contribuzione previdenziale omessa in favore della gestione separata di cui all'art. 2 c. 26 l. n. 335/1995, a seguito di iscrizione d'ufficio alla gestione per l'anno 2011, chiedendo accertarsi l'insussistenza di obbligo di iscrizione alla gestione separata e di obbligo di versamento della relativa contribuzione ed annullarsi di conseguenza l'avviso opposto, deducendo di essere avvocato iscritto all'albo professionale ma non iscritto, fino al gennaio 2014, data di entrata in vigore della l. n. 247/2012, alla Cassa Forense per mancato raggiungimento del volume di affari minimo richiesto dal comitato dei delegati della cassa



stessa, e tenuto quindi al versamento del solo contributo integrativo; di avere regolarmente versato alla Cassa previdenziale professionale la contribuzione previdenziale integrativa dovuta in base allo statuto ed al regolamento di essa, con conseguente insussistenza di obbligo di iscrizione anche alla gestione separata INPS, in base all'art. 18 c. 12° d.l. n° 98/2011; ha eccepito comunque la prescrizione dei contributi vantati.

Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso avendo il ricorrente versato in favore della cassa previdenziale di appartenenza il solo contributo integrativo, non avente natura previdenziale, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione separata e versamento della relativa contribuzione previdenziale ex artt. 2 l. n° 335/95, 6 d.M. 281/96 e 18 c. 12° d.l. n° 98/2011, e non essendo maturata la prescrizione dovendo essere i contributi per l'anno 2011 versati entro il 20.8.2012, non avendo il ricorrente compilato il quadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2011 nell'ottobre 2012 presentata il 29.9.2012 ed essendo stata l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata, con calcolo dei contributi dovuti, comunicata al ricorrente il 4.8.2012.

Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Motivi della decisione

In base ai principi di diritto espressi dalla S.C. nelle sentenze nn. 32167 del 12/12/2018 rv. 652030 – 01 e 3799 del 8.2.2019, cui il giudicante ritiene di dover integralmente aderire, deve ritenersi che gli avvocati, iscritti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non avevano -secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione ex l. n. 247/2012- l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versavano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non seguiva la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, erano tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2 c. 26 l. n. 335/1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Come pacifico tra le parti, il ricorrente, iscritto all'albo degli Avvocati di Pescara, ha prodotto per l'anno 2011 redditi (cfr. la relativa dichiarazione reddituale in atti) inferiori alla soglia di €. 10.300,00 fissata dal regolamento contributivo della Cassa Forense all'epoca efficace, ed ha versato alla Cassa Forense il contributo integrativo dovuto sugli onorari percepiti. Tale



contributo, ex art. 6 dello Statuto della Cassa, è percepito dal cliente dell'avvocato e riversato in favore della Cassa, e non dà diritto a prestazioni previdenziali.

Il ricorrente aveva quindi per l'anno 2011 obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS ex art.2 c. 26 l. n. 335/1995 così come interpretato dall'art. 18 c. 12 d.l. n. 78/2011, con conseguente legittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'INPS, ed infondatezza del relativo capo di ricorso.

Al riguardo sono del tutto ultronei i richiami fatti dal ricorrente alla l. n. 241/90 in tema di procedimento amministrativo (ed in particolare agli asseriti vizi di difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto e di mancato avviso dell'avvio del procedimento), essendo pacifico che, in considerazione della natura meramente ricognitiva dei procedimenti amministrativi in materia contributiva, l'inosservanza da parte dell'INPS delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla l. n. 241/90, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 20604 del 30/09/2014 rv. 632624 - 01) Infondata è poi l'avanzata eccezione di prescrizione dei contributi dovuti.

Trattandosi di soggetto all'epoca non iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e comunque non iscritto alla gestione in favore della quale i contributi sono dovuti, deve ritenersi che la prescrizione decorra, ex art. 2935 c.c., solo dal momento in cui l'INPS, per effetto della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2011, avvenuta nel settembre 2012, era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere, laddove in precedenza non vi sarebbe stata alcuna possibilità di far valere il credito, appunto non essendo l'istituto a conoscenza dello svolgimento di attività libero professionale con conseguimento di redditi inferiori al limite comportante l'obbligo di iscrizione alla cassa forense. Al contrario, l'applicazione del principio per cui il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento presuppone l'iscrizione da parte del contribuente alla Gestione Separata.

Tale orientamento interpretativo, costante e pacifico nella giurisprudenza della S.C. fino alla decisione n. 7836 del 9.3.2016 della sezione 6-L, resa difatti con ordinanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., appare contraddetto dalle successive sentenze nn. 27950/2018 e 4329/2019, e da ulteriori successive pronunce, che hanno affermato il contrario principio di diritto per cui la prescrizione decorre in ogni caso dal momento di scadenza del versamento dei contributi.



Tali ultime pronunce non sono provviste di motivazione autonoma ma si limitano a richiamare, quale precedente, la sentenza n. 13463 del 29.5.2017 della Sez. L. della S.C. (rv. 644520 - 01), ed inoltre citano, a supporto della decisione adottata, gli artt. 55 r.d.l. 1827/1935 e 18, c. 4 d.lgs. n. 241/1997, relative al termine per il versamento dei contributi previdenziali a saldo ed alla decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La sentenza n. 13463 cit. è pronuncia relativa alla decorrenza della prescrizione dei contributi a percentuale dovuti da lavoratore autonomo, già iscritto alla gestione previdenziale artigiani e commercianti (come si evince chiaramente dal richiamo fatto in motivazione alla l. n. 233/1990), in misura maggiore di quanto già versato, in esito ad accertamento tributario della produzione di maggior reddito rispetto a quanto dichiarato. Tale sentenza costituisce quindi da un lato pronuncia conforme rispetto al precedente pacifico orientamento sopra richiamato, dall'altro pronuncia attinente a fattispecie ben differente rispetto a quella, qui in esame, del libero professionista non iscritto alla gestione in favore della quale i contributi sono dovuti.

Il richiamo alla sentenza fatto dalle citate pronunce nn. 27950/2018 e 4329/2019 è quindi erroneo.

Analogamente, le citate norme richiamate disciplinano i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa, cioè dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali in favore delle quali i contributi sono dovuti (gli artt. 17 c. 2 lett. e) e l'art. 18 c. 4 del d.lgs. n. 241/1997 indicano espressamente, quale oggetto della disciplina, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, e l'art. 55 r.d.l. 1827/1935, relativo all'a.g.o. per i lavoratori dipendenti e via via richiamato dalle leggi estensive dell'a.g.o. stessa alle varie categorie di lavoratori autonomi, analogamente presuppone che l'autonomo tenuto al versamento sia iscritto alla gestione di riferimento – cfr. ad es. l'art. 1 c. 1 e 3 l. n. 613/66).

Anche tali richiami normativi sono quindi non pertinenti, trattandosi di disposizioni regolanti differenti fattispecie.

Le citate pronunce nn. 27950/2018 e 4329/2019 non sono, per tali motivi, in alcun modo condivisibili.

Deve quindi ritenersi più corretto, e pertanto condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo dalla citata ordinanza n. 7836/2016.

Applicando tali principi alla fattispecie, va osservato che il ricorrente ha presentato dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2011 in data 29.9.2012 (cfr. il relativo mod. unico prodotto da entrambe le parti), e l'INPS ha inviato avviso bonario di pagamento, con il quale comunicava al



ricorrente l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione separata, quantificava i contributi dovuti e lo invitava al relativo pagamento, con raccomandata del 4.8.2017, all'indirizzo di via Dante Alighieri 14 di Castelvechio Subequo (cfr. doc. 3 INPS).

Tale avviso bonario, pienamente idoneo all'interruzione della prescrizione ex art. 2943 u.c. c.c. contenendo espresso invito al pagamento di somma precisamente quantificata, risulta recapitato al ricorrente per effetto di compiuta giacenza presso l'ufficio postale di riferimento, al più tardi in data 1.9.2017.

Al riguardo non rileva che l'indirizzo di recapito non coincidesse con la residenza anagrafica del ricorrente all'epoca, poiché ex artt. 30 c. 14 d.l. n. 78/2010, 24 d.lgs. n. 46/99, 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73, la cartella esattoriale, e quindi anche l'avviso di addebito, possono essere notificati a mezzo raccomandata a.r. anche alla dimora o al domicilio dell'interessato. Pertanto, tenuto conto della procedura di deposito presso l'ufficio postale di riferimento posta in essere dall'ufficiale postale ex art. 8 l. n. 890/82, deve ritenersi che il citato indirizzo costituisse domicilio o dimora dell'opponente, da cui egli era solo temporaneamente assente, con conseguente piena regolarità della notifica.

Al riguardo è del tutto irrilevante che l'INPS opposto non abbia prodotto gli originali dell'avviso bonario e dei plichi postali, avendo l'opponente solo genericamente contestato la non conformità delle copie agli originali ma senza disconoscere in modo specifico e non equivoco tale conformità e con indicazione specifica sia del documento che intendesse contestare, sia degli aspetti per i quali assumeva differissero dall'originale, sicché la contestazione va ritenuta, come pacifico in giurisprudenza, del tutto irrilevante (cfr. Cass. Sez. 2 n. 28096 del 30/12/2009 rv. 610586 – 01; Sez. 3 n. 7775 del 03/04/2014 rv. 629905 – 01; Sez. 6 – 5 n. 29993 del 13/12/2017 rv. 646981 – 01; Sez. 2 n. 27633 del 30/10/2018 rv. 651376 – 01; Sez. 5 n. 16557 del 20/06/2019 rv. 654386 - 01).

La prescrizione dei contributi per cui si procede risulta quindi validamente interrotta dall'INPS, sicché alcun termine prescrizione può ritenersi maturato.

Pertanto, andrebbe considerato che, come ritenuto dalla S.C. in recentissime pronunce (cfr. Cass. Sez. L. nn. 6677 del 07/03/2019 rv. 652871 – 01; 12779 del 14/05/2019), in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello), sicché nella fattispecie, non avendo l'opponente compilato tale quadro RR ed avendo egli presentato



dichiarazione reddituale prima del maturare della prescrizione, da tale momento il decorso dei relativi termini sarebbe comunque stato sospeso.

Infondato è anche il motivo di opposizione relativo all'entità delle somme aggiuntive e sanzioni dovute, trattandosi di omessa presentazione delle denunce contributive obbligatorie (omessa iscrizione alla gestione separata e omessa compilazione del citato quadro RR), ciò che, come pacifico, integra evasione contributiva ex art. 1 c. 217 l. n. 662/96 (cfr. Cass. Sez. L. n. 10427 del 02/05/2018 rv. 648811 – 01 e n. 5281 del 01/03/2017 rv. 643195 - 01), né, trattandosi di sanzioni civili, sarebbero rilevanti gli stati soggettivi degli interessati (cfr. già Cass. Sez. 2 n. 1413 del 12/09/1970 rv. 347204 – 01, nonché Cass. Sez. L. n. 3685 del 17/02/2014 rv. 630363 – 01, Cass. Sez. U. n. 3476 del 14/04/1994 rv. 486163 – 01, Cass. Sez. L. n. 24358 del 01/10/2008 rv. 605054 – 01, nonché, in materia di condoni previdenziali, Cass. Sez. L. n. 2904 del 26/03/1999 rv. 524621 - 01). Né potrebbe applicarsi il più favorevole regime sanzionatorio di cui al successivo c. 218 dell'art. 1 cit., non avendo l'opponente provveduto al versamento dei contributi o premi entro il termine fissato dall'ente impositore.

Segue la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto resa in fase istruttoria.

I contrasti giurisprudenziali riscontrabili in materia costituiscono giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso; revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto emessa all'udienza del 16.5.2019; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Pescara, all'udienza del 9.10.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott. Massimo De Cesare -

